

Webinar

L'inclusione dopo la Sentenza del TAR Lazio

28 Settembre 2021

Loredana Leoni

Punti contestati dalla sentenza

Decreto Interministeriale con **un modello** di PEI, senza l'emanazione delle Linee Guida sul Profilo di Funzionamento.


Art. 5 comma 6. Con decreto del Ministro della salute, ...sentito l'Osservatorio ..previa intesa in sede di Conferenza Unificata ...sono definite le Linee guida contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della **certificazione di disabilità** in età evolutiva, **secondo la Classificazione** Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, **secondo la classificazione ICF** dell'OMS.

Ma il PEI è definito nel D.lvo 66/17 e s.m.i

Verbale di accertamento

Verbale di accertamento della
condizione di disabilità in età evolutiva
ai fini dell'inclusione scolastica



II PEI

- A. È elaborato dal GLO (art. 9 comma 10)
- B. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Art. 7 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

II PEI

- C. **individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie** e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle **dimensioni** della **relazione**, della **socializzazione**, della **comunicazione**, dell'**interazione**, dell'**orientamento** e delle **autonomie**, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati

Art. 7 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

II PEI

- D.** esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

Art. 7 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

II PEI

- E. definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento **dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- F. indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;
- G. è **redatto** in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione

Art. 7 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

II PEI

H. è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

2-ter. **Con decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.**

Art. 7 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

Punti contestati dalla Sentenza

Composizione del GLO e competenze assegnate perché il D.l. 182 travalica la delega indicata nel d.lvo 66/17 come modificato dal d.lvo 96/19

2-ter. **Con decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.**

(art. 7 d.lvo 66/17)

Il GLO definito nel 66/17 e s.m.i.


Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. **Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.** Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Comma 10 - Art. 9 Decreto legislativo 66 e s.m.i.

Punti contestati nella Sentenza: la questione dell'esonero e della frequenza ridotta

“esorbitanti dalla delega ricevuta” e addirittura “in contrasto con le norme internazionali in materia di tutela della disabilità” , cita la “facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni”


MA



nel successivo punto 7.2.1, la Corte invita a «garantire la piena inclusione degli studenti disabili, cui la personalizzazione delle misure di sostegno rappresenta lo strumento cardine” nel rispetto delle “norme internazionali di rango pattizio, quali la Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009”, che impongono “l’adozione degli adattamenti necessari per assicurare alle persone affette da disabilità il godimento e l’esercizio, in condizione di uguaglianza con gli altri consociati, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in ossequio al principio dell’accomodamento ragionevole».

...la Corte aggiunge

“che debba essere il contesto, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa.”



Accomodamento ragionevole

Progettazione PEI

Integrazione con Progetto Individuale

No a riduzione arbitrarie

Punti contestati nella Sentenza

Assegnazione risorse (tabelle C e C1): «range» di ore di sostegno predeterminato dal «debito di funzionamento» (possibile danno erariale da parte del GLO)

deriva

dalla modifica apportata dal d.lvo 96/19 (attribuisce al GLO la «proposta delle ore)

considera

«non basato su alcuna regola scientifica ed in contrasto con i principi di personalizzazione delle misure di sostegno, nonché in grado di sostituire la precedente connessione tra malattia ed ore di sostegno con un'altra».



Predeterminazione rigida e rigorosa del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale;

Quindi...

Modello PEI: la scuola può decidere quale utilizzare, anche quello allegato al D.I. 182/20

- Sezioni coerenti con art. 7 d.lvo 66/17
- In modo flessibile e con adattamento a ciò che indica la Sentenza (in particolare sezione 10) e il riferimento alla Diagnosi funzionale in assenza di Profilo di funzionamento e in attesa delle Linee Guida del Ministero della Salute su ICF

Il GLO: resta con la composizione e i compiti definiti nel d.lvo 66/17 (no al decreto di costituzione, possibile la presenza degli esperti senza i limiti indicati nelle Linee Guida)

Esoneri e frequenza: personalizzazione della progettazione e condivisione con la famiglia

Richiesta risorse: annullamento delle tabelle C e C1 (ma non sono ancora state usate...).